UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Logo Istituzione Scolastica

CONVENZIONE DI ATENEO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO

TRA

_____ con sede in _____via _____, codice fiscale_____, rappresentato dal Dirigente Scolastico _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica o soggetto promotore";

e

Università degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4, codice fiscale 01279680480, rappresenta dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962, d'ora in poi denominato "Università o soggetto ospitante".

Premesso che

- la presente Convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti per le attività promosse dall'Università nell'ambito dell'orientamento e della transizione scuola-università, compresi i percorsi di **Formazione Scuola-Lavoro (FSL)**, le azioni del **Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS)** e dei **Piani di Orientamento e Tutorato (POT)**, nonché i **progetti sostenuti da finanziamenti** europei, nazionali, regionali o da altre fonti, finalizzati a favorire scelte formative consapevoli e ad accompagnare gli studenti nella prosecuzione degli studi;
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019", in particolare i commi 784 e 785 stabiliscono che "i percorsi in alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, sono ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" in sigla PCTO;
- ai sensi del D.M. 773/2024, le azioni previste per il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) e per i Piani di orientamento e tutorato (POT) sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  1. aumento delle iscrizioni e riduzione dei tassi di abbandono;
  2. promozione dell'equilibrio di genere nelle classi di laurea a cui afferiscono i corsi di studio;
  3. riduzione degli ostacoli all'iscrizione e alla frequenza dell'Università dovuti alla condizione socio-economica o alla disabilità degli studenti;
- il D.L. 9 settembre 2025, n. 127 "Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026" ha ridenominato i percorsi per le competenze trasversali in «formazione scuola-lavoro».

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Obblighi del soggetto ospitante in merito all'accoglienza degli studenti

1. L'**Università** si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture gli studenti su proposta dell'**istituzione scolastica**.

Art. 2 - Qualificazione giuridica del rapporto e disciplina del percorso formativo

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in FSL, POT e PLS è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. Le attività di formazione ed orientamento nei percorsi di FSL, POT e PLS sono congiuntamente progettate e verificate da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascuno studente beneficiario dei percorsi FSL, POT e PLS inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3 - Funzioni e responsabilità dei tutor interno ed esterno per i percorsi FSL, POT e PLS

1. Il *docente tutor interno* svolge le seguenti funzioni:
   a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
   b) assiste e guida lo studente nei percorsi formativi e di orientamento e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
   c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza formativa e di orientamento, rapportandosi con il tutor esterno;
   d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
   e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
   f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di FSL, POT e PLS da parte dello studente coinvolto;
   g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
   h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività formative e di orientamento, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il *tutor formativo esterno* svolge le seguenti funzioni:
   a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dell'esperienza formativa;
   b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
   c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
   d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
   e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
   f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
   a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare

col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 - Doveri degli studenti beneficiari dei percorsi formativi

1. Durante lo svolgimento dei percorsi FSL, POT e PLS il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
   a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
   b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
   c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa;
   d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
   e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5 - Copertura assicurativa e adempimenti in materia di sicurezza da parte dell'istituzione scolastica

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i dei percorsi FSL, POT e PLS contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, per l'attivazione degli adempimenti di competenza.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
   - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
   - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008, erogando la formazione generale di cui all'art. 37 comma 1 lett. a), nonché la formazione specifica in base ai rischi rilevati nel proprio documento di valutazione dei rischi;
   - sottoporre lo studente alla visita di sorveglianza sanitaria, se necessaria in base alla propria valutazione dei rischi;
   - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6 - Obblighi e responsabilità del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
   a) erogare o integrare la formazione specifica necessaria per lo svolgimento delle attività previste dal progetto, in base alla propria valutazione dei rischi;
   b) sottoporre lo studente alla sorveglianza sanitaria, se necessaria in base alla propria valutazione dei rischi;
   c) fornire i DPI necessari per lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo;

d) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività formativa, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
e) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
f) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
g) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza specifica e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

Art. 7 - Decorrenza, validità e cause di risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità triennale e dura, comunque, fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. I dati personali forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità della presente Convenzione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati (Reg. UE 679/2016 – GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Le Parti si impegnano in particolare a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di pertinenza, correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione.
2. I dati personali, in particolare, saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici e resi accessibili solo a soggetti previamente autorizzati e istruiti dai titolari del trattamento, anche in caso di ricorso a personale esterno all'organizzazione delle Parti.
3. Ciascuna delle Parti, negli ambiti di propria competenza, tratterà i dati personali per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione e per l'adempimento della sua gestione amministrativa in qualità di Titolare autonomo.
4. Al nascere di una delle situazioni di cui agli artt. 26 (contitolarità) o 28 (nomina a responsabile del trattamento) del Regolamento UE 679/2016, le Parti provvederanno a disciplinare i reciproci rapporti con separato atto scritto, negli altri casi sono da intendersi quali Titolari del trattamento autonomi.
5. Le Parti dichiarano di aver assolto agli obblighi informativi di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR e si impegnano a garantire, per quanto possibile, i diritti degli interessati previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi del Contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.
6. I dati personali non saranno trasferiti in Paesi Extra UE. Se tale trasferimento si dovesse rendere necessario questo avverrà solo sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o una delle garanzie di cui all'art. 46 del GDPR.

Art. 9 - Controversie e registrazione

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, le Parti individuano il Foro di Firenze quale sede competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo.

Art. 10 - Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente documento dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Firenze,

L'Istituzione Scolastica	L'Università degli Studi di Firenze
Il/La Dirigente Scolastico/a	La Rettrice
_____	_____